



European Securities and  
Markets Authority

# Orientamenti

**sull'organo di gestione dei gestori del mercato e dei fornitori di servizi di comunicazione dati**



## Indice

1	Campo d'applicazione .....	3
2	Definizioni.....	4
3	Scopo.....	5
4	Conformità e obblighi di comunicazione .....	6
4.1	Status degli orientamenti .....	6
4.2	Obblighi di comunicazione.....	6
5	Orientamenti sugli organi di gestione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, e dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva MiFID II.....	6
5.1	Tempo sufficiente dedicato: indicazioni a carattere generale.....	6
5.2	Tempo sufficiente dedicato: calcolo del numero di incarichi di amministratore .....	8
5.3	Conoscenze, competenze ed esperienza .....	9
5.4	Onestà e integrità.....	10
5.5	Indipendenza di giudizio .....	11
5.6	Adeguatezza delle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione dei gestori del mercato.....	14
5.7	Diversità .....	15
5.8	Tenuta di registri .....	16

# 1 Campo d'applicazione

## Chi?

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità nazionali competenti, ai gestori del mercato e ai fornitori di servizi di comunicazione dati.

## Cosa?

2. Gli orientamenti che si basano per i gestori del mercato sull'articolo 45, paragrafo 9, e per i fornitori di servizi di comunicazione dati sull'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)<sup>1</sup> chiariscono i requisiti applicabili ai membri degli organi di gestione dei gestori del mercato o dei fornitori di servizi di comunicazione dati. Gli orientamenti sulla base dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA)<sup>2</sup> spiegano come i gestori del mercato o i fornitori di servizi di comunicazione dati debbano registrare la documentazione per renderla disponibili alle autorità competenti affinché possano adempiere alle loro funzioni di vigilanza.

## Quando?

3. I presenti orientamenti si applicano dal 3 gennaio 2018.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349–496)

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)

## **2 Definizioni**

4. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati nella direttiva MiFID II hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

### **3 Scopo**

5. I presenti orientamenti mirano a sviluppare norme comuni che i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati devono tenere presente allorché nominano nuovi membri dell'organo di gestione e valutano quelli attuali; inoltre, mirano a fornire indicazioni su come i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati debbano registrare la propria documentazione per renderla disponibile alle autorità competenti affinché possano adempiere alle loro funzioni di vigilanza.

## **4 Conformità e obblighi di comunicazione**

### **4.1 Status degli orientamenti**

6. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, e dell'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva MiFID II nonché ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
7. Le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza, compreso quando determinati orientamenti interni al documento sono rivolti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari.

### **4.2 Obblighi di comunicazione**

8. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se vi si conformano o intendono conformarvisi, indicando le motivazioni per la mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE all'indirizzo [smk@esma.europa.eu](mailto:smk@esma.europa.eu). In caso di mancata risposta entro detto termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.
9. I gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

## **5 Orientamenti sugli organi di gestione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, e dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva MiFID II**

### **5.1 Tempo sufficiente dedicato: indicazioni a carattere generale**

10. I gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero disporre di una politica scritta che stabilisca nel dettaglio le funzioni e le responsabilità dell'organo di gestione e fissi preventivamente una descrizione esauriente delle mansioni e dell'impegno in termini di tempo previsto per ogni posizione. Tale impegno dovrebbe essere commisurato alle funzioni e alle responsabilità, tenendo presente in particolare se si tratta di una posizione esecutiva o non esecutiva.

11. Allorché una persona è selezionata per diventare membro dell'organo di gestione, si dovrebbe registrare in forma scritta l'impegno in termini di tempo previsto per la posizione. Il gestore del mercato o il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe richiedere inoltre all'aspirante membro di confermare per iscritto la propria capacità di dedicare tale quantità di tempo all'esercizio del ruolo, ed eventualmente una quantità di tempo ancora maggiore, in caso il gestore del mercato o il fornitore di servizi di comunicazione dati attraversi un periodo in cui l'attività ha registrato un incremento considerevole. L'effettiva nomina alla posizione non dovrebbe avvenire senza tale conferma scritta da parte dell'aspirante membro.
12. Allorché una persona è selezionata per diventare membro dell'organo di gestione di un gestore del mercato che è significativo per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità della sua attività, tale persona dovrebbe confermare per iscritto che rispetta le limitazioni sul numero di incarichi di amministratore stabilito all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva MiFID II.
13. Gli aspiranti membri dovrebbero fornire al gestore del mercato o al fornitore di servizi di comunicazione dati informazioni riguardanti:
  - a. gli incarichi di amministratore ricoperti in altre società finanziarie o non finanziarie, ivi compreso laddove agiscano in qualità di persona giuridica o come supplente nominato da un membro dell'organo di gestione per intervenire alle riunioni;
  - b. gli incarichi di amministratore presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
  - c. altre funzioni e attività professionali sia nell'ambito del settore finanziario che al di fuori di esso rilevanti in termini di tempo dedicato; e
  - d. la natura delle responsabilità in base ai punti precedenti.
14. I membri dell'organo di gestione dei gestori del mercato o dei fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero notificare al gestore del mercato o al fornitore di servizi di comunicazione dati qualunque modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo precedente.
15. Le registrazioni previste alla sezione 5.8 dei presenti orientamenti dovrebbero essere aggiornate ogniqualvolta un membro notifichi al gestore del mercato o al fornitore di servizi di comunicazione dati un cambiamento nelle proprie funzioni professionali esterne e/o ogniqualvolta un tale cambiamento sia notato dal gestore del mercato o dal fornitore di servizi di comunicazione dati. In seguito, il gestore del mercato o il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe riesaminare la capacità del membro di dedicare il tempo necessario.

16. Il comitato per le nomine (se istituito) o l'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza dovrebbero tenere in considerazione l'impegno globale in termini di tempo dimostrato dai membri dell'organo di gestione, utilizzando la partecipazione alle riunioni come uno degli indicatori per valutare il tempo dedicato.

## 5.2 Tempo sufficiente dedicato: calcolo del numero di incarichi di amministratore

17. Un incarico di amministratore che preveda sia responsabilità esecutive sia non esecutive dovrebbe essere considerato di tipo esecutivo.
18. Laddove incarichi multipli siano considerati come un unico incarico di amministratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, della direttiva MiFID II (gli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione qualificata), tale unico incarico di amministratore dovrebbe essere inteso come un unico incarico di amministratore esecutivo, se comprende almeno un incarico esecutivo. In caso contrario, dovrebbe essere considerato come un unico incarico di amministratore non esecutivo.
19. Tutti gli incarichi di amministratore ricoperti in imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione qualificata sono considerati come un unico incarico di amministratore. Tale unico incarico di amministratore dovrebbe essere aggiunto all'incarico ricoperto nell'ambito del gestore del mercato.
20. Tutti gli incarichi di amministratore detenuti in imprese figlie nello stesso gruppo e nell'ambito del gestore del mercato sono considerati come un unico incarico di amministratore.
21. Qualora le imprese controllate all'interno dello stesso gruppo detengano partecipazioni qualificate in altre imprese, gli incarichi di amministratore ricoperti in queste imprese dovrebbero essere considerati come un unico incarico di amministratore separato. Di conseguenza, gli incarichi di amministratore detenuti nelle imprese figlie e l'incarico di amministratore ricoperto nell'ambito del gestore del mercato dovrebbero essere considerati come un unico incarico e gli incarichi di amministratore nelle imprese come un altro incarico separato.
22. Nel calcolare il numero di incarichi di amministratore, quelli presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non devono essere considerati. Tuttavia, tali attività dovrebbero essere tenute presenti quando si stima l'impegno in termini di tempo del membro in questione.
23. Tra le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali figurano:



- a. associazioni di beneficenza;
- b. altre organizzazioni senza scopo di lucro;
- c. imprese costituite al solo fine di gestire gli interessi economici privati del membro dell'organo di gestione, purché non richiedano una gestione quotidiana.

### 5.3 Conoscenze, competenze ed esperienza

24. I gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero garantire che il loro organo di gestione, nel suo insieme, possieda le competenze manageriali necessarie per svolgere il proprio ruolo e le proprie funzioni e una conoscenza sufficiente per comprendere le attività dell'impresa e i rischi a esse correlate in relazione alle dimensioni dell'organo di gestione. Nel valutare l'idoneità complessiva dei propri organi di gestione, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero almeno considerare le seguenti aree di conoscenza e settori di competenza:
- a. ciascuna attività rilevante del gestore del mercato/fornitore di servizi di comunicazione dati;
  - b. contabilità e rendicontazione finanziaria;
  - c. pianificazione strategica;
  - d. gestione del rischio;
  - e. conformità e audit interno;
  - f. tecnologia dell'informazione e sicurezza;
  - g. mercati locali, regionali e globali, ove applicabile;
  - h. contesto normativo;
  - i. gestione dei gruppi (inter)nazionali e rischi connessi alle strutture del gruppo, se del caso.
25. A livello individuale, gli aspiranti membri dell'organo di gestione dovrebbero possedere una conoscenza puntuale delle attività del gestore del mercato e del fornitore di servizi di comunicazione dati e dei rischi correlati, dei dispositivi di governance del gestore del mercato e del fornitore di servizi di comunicazione dati, dell'eventuale posizione e responsabilità e, ove applicabile, della struttura del gruppo a un livello commisurato alle loro responsabilità. Ciò presuppone un'appropriata conoscenza di quei settori dei quali il

singolo membro non è responsabile direttamente, bensì collettivamente con gli altri membri dell'organo di gestione.

26. Per quanto riguarda l'istruzione, sarebbe opportuno prendere in considerazione il livello e il profilo della stessa e se si riferisce ai servizi o alle attività finanziarie o alle altre aree di conoscenza rilevanti descritte sopra (contabilità e rendicontazione finanziaria, pianificazione strategica e così via). A tal fine, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero tenere presente sia le conoscenze e le competenze teoriche acquisite attraverso l'istruzione e la formazione, sia l'esperienza pratica maturata grazie alle precedenti occupazioni dell'aspirante membro.
27. Per quanto riguarda l'esperienza pratica, si dovrebbe prendere in considerazione l'esperienza pratica e professionale acquisita ricoprendo un incarico direttivo per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Le posizioni a breve termine o temporanee possono essere considerate nella valutazione, ma solitamente non bastano a comprovare competenze adeguate.

## 5.4 Onestà e integrità

28. Quando si valuta l'onestà e l'integrità di un aspirante membro dell'organo di gestione, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero richiedere i documenti previsti all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati<sup>3</sup> e controllarne l'esattezza, considerando in particolare se l'aspirante membro:
  - a. sia incorso in una sanzione a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un'autorità di regolamentazione o da un organismo pubblico o sia sottoposto a un tale procedimento non ancora concluso;
  - b. sia stato condannato in un procedimento giudiziario civile connesso alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per condotta scorretta o frode nella gestione di un'impresa;
  - c. abbia fatto parte dell'organo di gestione di un'impresa che è stata condannata o sanzionata da un'autorità di regolamentazione o la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un'autorità di regolamentazione;

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126)

- d. si sia visto rifiutare il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un'autorità di regolamentazione;
  - e. abbia fatto parte dell'organo di gestione di un'impresa dichiarata insolvente o liquidata mentre la persona lavorava presso tale impresa o entro un anno dalla data alla quale ha cessato di ricoprire l'incarico;
  - f. sia stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione da parte di un organismo professionale per frode o appropriazione indebita ovvero in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati; o
  - g. sia stato escluso dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità.
29. I membri dell'organo di gestione dovrebbero segnalare immediatamente al gestore del mercato o al fornitore di servizi di comunicazione dati qualsiasi circostanza sopra menzionata per valutare nuovamente la loro idoneità.
30. Dovrebbero essere presi in considerazione tutti i precedenti penali o amministrativi rilevanti in base alla legislazione nazionale, considerando il tipo di condanna o di atto d'accusa, il grado di appello, la pena comminata, la fase del procedimento giudiziario raggiunta e l'effetto di eventuali misure di riabilitazione. Dovrebbero essere considerate tutte le circostanze ufficialmente accertate, anche attenuanti, e la gravità dell'eventuale reato o dell'azione amministrativa o di vigilanza, il tempo intercorso e la condotta del membro dal momento in cui ha avuto luogo il reato o l'azione amministrativa o di vigilanza e l'attinenza del reato o dell'azione amministrativa o di vigilanza con il ruolo proposto.

## 5.5 Indipendenza di giudizio

31. I membri o gli aspiranti membri di un gestore del mercato/fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero individuare e segnalare all'organo di gestione qualsiasi circostanza che potrebbe dare luogo a un conflitto di interesse che pregiudichi la loro capacità di svolgere le proprie mansioni in modo indipendente e oggettivo ed eserciti su di loro un'influenza indebita dovuta a:
- a. relazioni personali, professionali o economiche con altre persone (quali azionisti del gestore del mercato o del fornitore di servizi di comunicazione dati in questione o di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati concorrente);
  - b. posizioni passate o presenti ricoperte;

- c. relazioni personali, professionali o economiche con altri membri dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza (o con altre entità del gruppo);
  - d. altri interessi economici (ad es. prestiti a un membro o aspirante membro della società); o
  - e. altri interessi, anche familiari, che possono essere all'origine di effettivi conflitti di interesse.
32. L'individuazione delle circostanze che possono dare luogo a un conflitto di interesse descritte nel paragrafo precedente dovrebbe quanto meno esaminare se il membro o l'aspirante membro:
- a. sia o sia stato un azionista con una partecipazione pari o superiore al 5 % dei diritti di voto di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati o di un funzionario o di una persona in altro modo associata direttamente con un azionista la cui partecipazione raggiunga o superi il 5 % dei diritti di voto di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati;
  - b. svolga o abbia svolto una funzione esecutiva nei 18 mesi precedenti presso un gestore del mercato/fornitore di servizi di comunicazione dati o altra entità del gruppo di un gestore del mercato/fornitore di servizi di comunicazione dati;
  - c. sia o sia stato nei 18 mesi precedenti il responsabile di un consulente professionale di rilievo o un consulente importante per un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati o altra entità del gruppo di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati o un dipendente associato a livello rilevante con il servizio fornito;
  - d. nell'ambito dell'organo di gestione dei gestori del mercato, sia o sia stato nei 18 mesi precedenti un azionista con una partecipazione pari o superiore al 5 % dei diritti di voto o un membro dell'organo di gestione di una società quotata in quel mercato;
  - e. sia o sia stato un fornitore o un cliente rilevante di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati o altra entità del gruppo di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati o un funzionario o persona in altro modo associata direttamente o indirettamente con un fornitore o un cliente rilevante; e
  - f. abbia o abbia avuto qualsiasi altro rapporto contrattuale rilevante con un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati o altra entità del gruppo di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati che non sia quello di membro dell'organo di gestione.

33. I riferimenti al "gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati" contenuti nel paragrafo precedente comprendono sia il gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati di cui la persona è membro o aspirante membro sia un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati concorrente.
34. L'esistenza di una circostanza che potrebbe dare luogo a un conflitto di interesse non esclude a priori che un membro o un aspirante membro possa fare parte dell'organo di gestione di un gestore del mercato o fornitore di servizi di comunicazione dati. Prima della nomina, il gestore del mercato/fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe esaminare qualsiasi circostanza che potrebbe generare un conflitto di interesse o effettivi conflitti di interesse, in particolare utilizzando la politica in materia di conflitti di interesse descritta in seguito e decidere, se opportuno, di adottare misure di attenuazione. In seguito alla nomina, si dovrebbe comunicare qualsiasi nuova circostanza che potrebbe dare luogo a un conflitto di interesse o a nuovi effettivi conflitti di interesse e le misure di attenuazione dovrebbero essere approvate dall'organo di gestione.
35. L'organo di gestione dei gestori del mercato e dei fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbe disporre di una politica formale scritta in materia di conflitti di interesse e di un oggettivo processo di conformità per attuare detta politica, che dovrebbe prevedere quanto meno:
  - a. la responsabilità dei membri di evitare per quanto possibile quelle attività che potrebbero creare conflitti di interesse;
  - b. esempi di situazioni nell'ambito delle quali possono insorgere conflitti di interesse quando si è membri dell'organo di gestione;
  - c. un processo di verifica o di approvazione rigoroso cui i membri devono sottoporsi prima di intraprendere determinate attività (come ad esempio far parte di un altro organo di gestione) per garantire che tale attività non comporti un conflitto di interesse;
  - d. la responsabilità dei membri di comunicare tempestivamente qualsiasi questione che possa dare luogo a o che abbia già generato un conflitto di interesse, tenendo conto in particolare delle circostanze descritte sopra;
  - e. la responsabilità dei membri di astenersi dalle votazioni in qualsiasi ambito in cui possa esservi per i membri un conflitto di interesse, oppure quando l'obiettività o la capacità dei membri di assolvere correttamente ai propri doveri nei confronti del gestore del mercato/fornitore di servizi di comunicazione dati possano essere altrimenti compromesse;

- f. procedure adeguate per le operazioni con parti correlate di modo che siano effettuate a normali condizioni di mercato;
  - g. le modalità in cui l'organo di gestione tratterebbe eventuali casi di non conformità alla politica.
36. L'organo di gestione dovrebbe garantire che le politiche in materia di conflitti di interesse del gestore del mercato e del fornitore di servizi di comunicazione dati siano rese pubbliche. Qualsiasi conflitto di interesse rilevante individuato e le misure di attenuazione adottate dall'organo di gestione sono notificate alle autorità nazionali competenti.

## 5.6 Adeguatezza delle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione dei gestori del mercato

37. I singoli membri dell'organo di gestione dovrebbero essere e restare idonei, anche mediante formazione, alle posizioni che rivestono. I gestori del mercato dovrebbero predisporre una procedura rivolta alla preparazione dei membri del loro organo di gestione e aiutare detti membri a mantenere una comprensione delle attività, della struttura, del modello d'impresa, del profilo di rischio, del contesto normativo e dei dispositivi di governance del gestore di mercato e del ruolo che gli stessi svolgono al loro interno. Inoltre, i gestori del mercato dovrebbero fornire pertinenti programmi di formazione generali e, se del caso, personalizzati per garantire che tutti i membri siano tenuti aggiornati. La politica di formazione dovrebbe anche promuovere la consapevolezza riguardo alla diversità all'interno dell'organo di gestione.
38. Nella sua funzione di vigilanza, l'organo di gestione dovrebbe adottare la suddetta politica di formazione, ivi coinvolgendo il comitato per le nomine, qualora istituito.
39. La politica di formazione dovrebbe stabilire:
- a. gli obiettivi di formazione e preparazione per l'organo di gestione separatamente per la funzione di gestione e la funzione di vigilanza e, ove opportuno, le posizioni specifiche in funzione degli incarichi e del coinvolgimento specifici nei comitati;
  - b. le responsabilità per lo sviluppo di un programma di formazione dettagliato;
  - c. le risorse umane e finanziarie disponibili per garantire che i corsi di preparazione e formazione possano essere erogati in linea con la politica;
  - d. un processo chiaro per la richiesta di corsi di preparazione o formazione da parte di ogni membro dell'organo di gestione.

40. I programmi di politica e formazione dovrebbero essere tenuti aggiornati e considerare le modifiche apportate nella governance, nella strategia, nei prodotti contemplati e in altri processi pertinenti nonché i cambiamenti della legislazione applicabile e gli sviluppi del mercato.
41. I gestori del mercato dovrebbero utilizzare processi di valutazione per verificare l'efficacia della formazione erogata.

## 5.7 Diversità

42. In relazione alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i gestori del mercato dovrebbero istituire una politica in materia di assunzioni e di diversità per garantire che venga preso in considerazione un ampio insieme di qualità e competenze al momento dell'assunzione dei membri dell'organo di gestione. A tal fine, sarebbe necessario stabilire obiettivi concreti in termini di diversità.
43. I gestori del mercato dovrebbero fissare un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato.
44. La politica in materia di assunzioni e di diversità dovrebbe quanto meno tenere presente il percorso formativo e professionale, il genere, l'età e la provenienza geografica per conseguire una varietà di punti di vista e di esperienze. Fatta salva la legislazione nazionale, occorre che la politica in materia di diversità faccia riferimento alla provenienza geografica, qualora il gestore del mercato operi in più di una giurisdizione.
45. Fatto salvo il diritto nazionale, la politica in materia di assunzioni e di diversità potrebbe prevedere una rappresentanza dei lavoratori negli organi di gestione al fine di apportare una prospettiva diversa e una reale conoscenza ed esperienza delle attività svolte dal gestore del mercato.
46. Le procedure di selezione dei gestori del mercato dovrebbero garantire che i candidati selezionati per diventare membri del loro organo di gestione rientrino in almeno uno degli ambiti in materia di diversità descritti sopra che non è attualmente rappresentato all'interno dell'organo di gestione. I gestori del mercato non dovrebbero assumere i membri dell'organo di gestione con il solo scopo di accrescere la diversità arrecando pregiudizio al funzionamento e all'idoneità dell'organo di gestione nel suo insieme o a spese dell'idoneità dei suoi singoli membri.
47. I fornitori di servizi di comunicazione dati possono applicare gli orientamenti descritti sopra in materia di diversità, in particolare qualora la natura, la portata e la complessità delle loro attività e le dimensioni del proprio organo di gestione siano paragonabili a quelle di un gestore di mercato.

## 5.8 Tenuta di registri

48. Fatta salva la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero registrare e conservare su un supporto durevole per un periodo minimo di cinque anni quanto meno la seguente documentazione e renderla disponibili su richiesta dell'autorità nazionale competente:
- a. la politica scritta che stabilisce nel dettaglio le funzioni e le responsabilità della funzione di gestione;
  - b. la conferma scritta da parte dell'aspirante membro che attesti la sua capacità di soddisfare i requisiti previsti dalla posizione;
  - c. le informazioni fornite dal membro o dall'aspirante membro dell'organo di gestione relativamente agli altri incarichi di amministratore e ad altre funzioni o attività professionali che potrebbero influire sulla sua capacità di dedicare tempo sufficiente all'organo di gestione;
  - d. le informazioni fornite dal membro o dall'aspirante membro dell'organo di gestione in merito alle sue conoscenze, competenze e alla sua esperienza;
  - e. una valutazione relativa alle conoscenze, competenze ed esperienze collettivamente possedute dall'organo di gestione;
  - f. le registrazioni fornite od ottenute attinenti alla valutazione dell'onestà e dell'integrità del membro o dell'aspirante membro dell'organo di gestione;
  - g. le registrazioni fornite od ottenute attinenti alla valutazione dell'indipendenza di giudizio del membro o dell'aspirante membro dell'organo di gestione;
  - h. la politica scritta in materia di conflitti di interesse e il pertinente processo di conformità per attuare tale politica;
  - i. informativa pubblica e/o informazioni alle autorità di vigilanza sulle politiche in materia di conflitti di interesse e conflitti di interesse rilevanti;
  - j. la politica di preparazione e formazione dei membri dell'organo di gestione dei gestori del mercato;
  - k. la politica in materia di assunzioni e di diversità;
  - l. le registrazioni sulle procedure di selezione sulla base dei requisiti contenuti nei presenti orientamenti.



